

COMUNE DI CADEO

(Provincia di Piacenza)
via Emilia nr. 149 29010 - Cadeo (PC)
tel. 0523/503311 fax. 0523/509997
e-mail:comune.cadeo@sintranet.it
P.IVA n. 00224340331

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

.....

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 02.07.2008 (di seguito denominato Regolamento) in attuazione della legge regionale n.24 dell'08 agosto 2001, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un bando di concorso pubblico, per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono e/o si renderanno disponibili.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda al Comune di Cadeo – ufficio protocollo su apposito modulo, predisposto dal Comune, dal giorno 18 ottobre 2013 al giorno 17 novembre 2013 entro le ore 12,00, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA E CONSEGUIRE L'ASSEGNAZIONE

(I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere al momento dell'assegnazione)

A)- CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- 1) il cittadino italiano;
- 2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) il cittadino straniero che, come previsto dell'art.27, comma 6, della legge 26 agosto 2002, n°189 e ss. Integrazioni e modificazioni – sia titolare di carta di soggiorno o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) – RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

E' richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Cadeo;
- 2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cadeo;
- 3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nell'ambito territoriale del Comune di Cadeo;
- 4) attività lavorativa svolta all'estero, purchè la domanda di partecipazione sia rivolta al solo Comune di Cadeo.

C) - TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

- 1) nessun componente del nucleo familiare del richiedente deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale di Piacenza, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Cadeo, considerando la zona censuaria più bassa.
- 2) nessun componente del nucleo familiare del richiedente deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi altra località al di fuori dell'ambito provinciale di Piacenza, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2, classe I, del Comune di Cadeo, considerando la zona censuaria più bassa.

Nei casi di cui alle lettere C.1) e C.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;

D) - ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

- 1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui sia seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di ERP;
- 2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

E) - REDDITO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in base dell'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

- 1) Il valore ISE non deve superare € 32.520,00.
Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a € 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/2000, ossia di € 15.493,71;
- 2) Il valore ISEE non deve superare € 16.260,00;
- 3) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.
- 4) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni E.3) e E.4) non sono tra di loro cumulabili.

I requisiti per l'accesso all'ERP indicati ai punti A), B), C), D), E) debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai punti C), D), E) anche dagli altri componenti il nucleo, alla data di presentazione della domanda.

I requisiti per accedere all'ERP sopra indicati sono da riferirsi ai solo soggetti specificati nella relativa domanda, qualora questa indichi come soggetti interessati all'accesso solo parte dei componenti il nucleo originario.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

Ai sensi dei commi 4° e 5° dell'art.24 della L.R. 8 agosto 2001 n.24, per nucleo familiare del richiedente, ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica, si intende la famiglia costituita dai conuigi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Si intende inoltre il nucleo fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone, anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata **almeno due anni prima** della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.

I minori in affidamento sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Gli accrescimenti del nucleo per effetto di nascita, adozione e affidamento possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda, purchè entro i termini previsti per la formazione della graduatoria.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) Compilazione della domanda

La domanda di partecipazione alla graduatoria deve essere compilata, **a cura del richiedente**, esclusivamente su moduli predisposti dal Comune e distribuiti presso l'ufficio Segreteria del Comune di Cadeo in via Emilia 149; oppure scaricabile sul sito internet del Comune di Cadeo: <http://www.comune.cadeo@sintranet.it>.

La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere apposta in presenza dell'addetto comunale.

In caso contrario alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Può essere inviata a mezzo posta al Comune [Comune di Cadeo via Emilia 149 29010 Roveleto di Cadeo (PC)] con lettera raccomandata: in tal caso farà testo il timbro postale con la data di partenza.

Fa parte della domanda la dichiarazione sostitutiva unica, prevista dal D.P.C.M del 18/05/2001.

Deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione dalla graduatoria, la certificazione ISE/ISEE delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente.

Possono inoltre essere allegati altri certificati in relazione alle condizioni dichiarate:

- a) Certificato/i igienico sanitario relativo all'alloggio utilizzato dal richiedente;
- b) Attestazione comunale di grave disagio abitativo;
- c) Provvedimento di sfratto, di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero;
- d) Certificato/i di invalidità di componente il nucleo familiare;
- e) Certificato medico attestante lo stato di gravidanza;
- f) Richiesta di ricongiungimento familiare (per i cittadini stranieri)

La mancata produzione dei certificati comporta la non attribuzione del punteggio relativo alle condizioni in questione.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni economiche, soggettive, oggettive dichiarate ed eventualmente certificate dal richiedente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi secondo la tabella B sottoindicata, estratta dal Regolamento.

CONDIZIONI OGGETTIVE

(max punti 20)

(riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare del richiedente)

[i punti per le condizioni oggettive non sono cumulabili fra loro]

A. Sfratti

Nucleo familiare che deve rilasciare definitivamente l'alloggio a seguito di provvedimento, non intimato per colpa, (sfratto per finita locazione o conciliazione giudiziaria, ordinanza amministrativa o giudiziale di sgombrò, provvedimento di separazione omologato dal tribunale, sentenza esecutiva, provvedimenti amministrativi di rilascio) con termine fissato dal giudice:

A.1: già maturato alla data di presentazione della domanda punti 20

A.2.: non ancora maturato alla data di presentazione della domanda punti 10

B. Sistemazione precaria

B.1. Nucleo familiare con sistemazione abitativa precaria, procurata dall'Amministrazione Comunale a seguito di documentata relazione del Responsabile Comunale dei servizi sociali ed esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda

punti 20

B.2 Nucleo familiare che ha dovuto lasciare l'alloggio da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della domanda, a seguito di sfratto eseguito (nei casi previsti al precedente punto A), per il quale sussistono accertate condizioni di precarietà abitativa

punti 20

C. Disagio abitativo

Nucleo familiare residente da più di due anni, alla data di presentazione della domanda, in alloggio che presenta le seguenti caratteristiche rispetto agli standard abitativi stabiliti dalla vigente normativa e accertati dalle autorità competenti:

C.1. Improprietà: sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per essere destinati ad abitazione (quali ad es. cantine, garage, roulottes, baracche) punti 10

C.2 Antigienità: mancanza di servizio igienico completo all'interno dell'alloggio punti 10

D. Barriere architettoniche

(questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza della condizione soggettiva di cui al punto G2)

Nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali, opportunamente documentate, che limitano la fruibilità dei servizi indispensabili (cucina e bagno) all'interno dell'abitazione e/o dei servizi esterni

punti 20

CONDIZIONI ECONOMICHE

(max punti 35)

(riferite alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente)

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento ai valori ISE (indicatore della situazione economica) ed ISEE (indicatore della

situazione economica equivalente), di cui al D.Lgs. n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, desunte dall'ultima attestazione rilasciata dall'INPS, tenendo conto di:

E.1 Valore ISEE (max 25 punti)

E.2 Incidenza del canone annuo sul valore ISE (max 10 punti)

I punteggi relativi alle condizioni economiche saranno attribuiti in presenza di redditi dichiarati ai fini IRPEF relativi all'anno fiscale di riferimento, purchè non inferiori al canone annuo, e di redditi esenti da IRPEF.

In caso di

- redditi IRPEF inferiori al canone annuo
- redditi nulli

il punteggio sarà riconosciuto soltanto ai nuclei familiari che documentino di essere in carico o seguiti dal Servizio Sociale da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

E.1) Valore ISEE

Nucleo familiare richiedente con ISEE rientrante nei valori indicati nella seguente tabella:

Valori I.S.E.E. in €	Punti
Fino a 4.100,00	25
Da 4.100,01 a 7.500,00	15
Da 7.500,01 a 10.300,00	10
Da 10.300,01 a 11.250,00	5
Da 11.250,01 a 16.260,00	3

E.2) Incidenza del canone annuo sul valore ISE

Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda abiti in alloggio il cui canone di locazione, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul valore ISE secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

Incidenza del canone sul valore ISE	Punti
Dal 14% a 18%	2
Da 18,01% a 24%	5
Da 24,01% a 30%	8
Da 30,01% ed oltre	10

CONDIZIONI SOGGETTIVE

(max punti 25)

(sussistenti alla data della domanda e riferite al nucleo familiare del richiedente)

F) Anziani (max punti 10)

F.1) Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni: **punti 10**

(Il punteggio si attribuisce anche qualora nel nucleo siano compresi eventuali minori oppure maggiorenni handicappati a carico e, in caso di coniugi o conviventi, anche qualora solo uno abbia superato i 65 anni, purchè l'altro non svolga attività lavorativa).

F.2 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 75 anni: **punti 5**

G) Invalidi (max punti 15)

G.1 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone invalide con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 **punti 10**

G.2 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone invalide con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e con impossibilità a deambulare accertata dall'organo competente (Commissione medica per l'accertamento dello stato di invalidità civile) **punti 15**

G.3 Nucleo familiare in cui siano presenti uno o più minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o minori ipoacustici (art.1 legge 289/90) **punti 10**

G.4 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore ai 60 anni, non autosufficienti, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 17 della L.3 febbraio 1994, n.5, alla data di presentazione della domanda **punti 10**

H) Famiglie monogenitoriali e con affidamenti (max punti 5)

H.1 Nucleo familiare composto da un solo genitore con presenza di figli minori **punti 5**

(La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con altra persona non legata da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado)

H.2 Famiglie con affidamenti familiari **punti 5**

I) Composizione del nucleo familiare

Nucleo familiare composto da 4 unità e oltre **punti 5**

CONDIZIONI SOCIALI

(max 20 punti)

(riferite ai soli nuclei familiari sostenuti dai Servizi Sociali)

K.1 Nucleo familiare per il quale è in corso – da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda- un progetto di sostegno, che preveda l'assegnazione dell'alloggio pubblico come condizione indispensabile per la sua realizzazione **punti 5**
(punteggio non cumulabile con altre condizioni sociali)

Qualora i nuclei di cui al punto K1 si trovino in una delle sottoelencate condizioni, il punteggio da attribuire è il seguente:

K.2 Nucleo familiare privo di sistemazione abitativa e/o sistemato precariamente presso strutture o abitazioni, reperite dal Servizio Sociale o dall'Amministrazione Comunale **punti 20**
(punteggio non cumulabile con le condizioni oggettive)

K.3) Nucleo familiare soggetto ad esecuzione di sfratto per morosità, purchè l'inadempienza non sia riferita ad alloggio soggetto all'applicazione del canone sociale per condizioni reddituali del richiedente **punti 10**
(punteggio non cumulabile con le condizioni oggettive)

K4 Nucleo composto da un solo genitore con minori a carico **punti 10**
(punteggio non cumulabile con le condizioni soggettive H.1 – H.2)

(La condizione non esiste quando il richiedente convive anagraficamente con altra persona non legata da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado)

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Il Comune e per esso la Commissione tecnica comunale (di cui all'art.6 del Regolamento) verifica la completezza e la regolarità delle domande e, qualora riscontri la non veridicità o la sussistenza di false o mendaci dichiarazioni, esclude la domanda e procede secondo la legge nei confronti del richiedente.

Nel caso che le domande presentino irregolarità ovvero omissioni che non costituiscono falso, la Commissione da notizia all'interessato e lo invita a completare la dichiarazione entro 7 gg lavorativi; in caso di mancata risposta la domanda viene esclusa.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E RICORSI

Il Comune, di norma entro 60 giorni dalla scadenza del bando procede alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi od in caso di parità di punteggio secondo l'ordine alfabetico del cognome del richiedente.

In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate, in ordine alfabetico, le domande non ammesse con le relative motivazioni e quelle alle quali non è stato attribuito punteggio per effetto di accertamenti o richieste di integrazione in corso.

La graduatoria provvisoria, così formata ed indicante i modi e i termini per l'eventuale ricorso alla "Commissione intercomunale per i ricorsi in materia di E.R.P.", è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, viene inviata ai Sindacati degli inquilini e ai componenti la Commissione Comunale Affari Generali".

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono far ricorso alla "Commissione intercomunale per i ricorsi in materia di E.R.P." che dovrà pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla loro presentazione e in base all'esito verrà attribuito il punteggio definitivo.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1) In base all'esito dei ricorsi e delle decisioni sulle domande alle quali non è stato attribuito punteggio in graduatoria provvisoria per necessità di accertamenti o integrazioni, il Comune procede alla formazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

2) In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata: prima i residenti nel Comune di Cadeo, ordinati secondo l'anzianità di residenza, poi i non residenti ordinati per sorteggio effettuato in presenza degli interessati debitamente informati affinché possano presenziare

3) La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo e viene inviata ai Sindacati degli inquilini e ai componenti la Commissione Comunale Affari generali.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Il Comune, in sede di assegnazione degli alloggi, provvederà a controllare, in applicazione del'art.9 del Regolamento, nei confronti dei concorrenti che si trovino collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione della documentazione necessaria.

Nel caso la verifica riscontrasse la non veridicità o la sussistenza di false o mendaci dichiarazioni, escluderà la domanda dalla graduatoria.

Qualora il Comune riscontrasse, invece, la non sussistenza di uno o più requisiti o la loro non permanenza, nonché la non sussistenza o il mutamento delle condizioni, provvede ad escludere la domanda o a ridefinire il punteggio e la relativa posizione in graduatoria. In caso di variazione del punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultima domanda con pari punteggio.

Dell'eliminazione di una domanda o della modifica del punteggio e della posizione in graduatoria deve esser data comunicazione, con lettera raccomandata, al titolare della domanda, il quale può presentare ricorso alla Commissione di cui all'art.6, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ASSEGNAZIONE E SCELTA DELL'ALLOGGIO

Gli alloggi da utilizzare per le assegnazioni sono tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti nel territorio del comune, sia nuovi che disponibili a seguito di rilascio da parte di precedenti assegnatari.

Gli alloggi disponibili sono proposti agli aventi diritto, nell'ordine di presenza in graduatoria, di regola nel rispetto dei seguenti parametri di superficie:

- fino a mq. 55 per nuclei formati da una/ due persone;
- superiore a mq. 55 e fino a mq. 75 per nuclei formati da tre/quattro persone;
- superiore a mq. 75 per nuclei formati da cinque o più persone.

In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui dal momento della domanda al momento della assegnazione si siano verificati accrescimenti per effetto di nascita, di adozioni o di affidi.

In caso di assegnazione a cittadini stranieri che abbiano già presentato richiesta di ricongiungimento familiare in conformità alla vigente legislazione, la proposta degli alloggi da scegliere terrà in considerazione la nuova composizione familiare.

Il Comune, inoltre, qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare, pur essendo la dimensione dell'alloggio adeguata alla composizione del nucleo stesso, può effettuare assegnazioni in deroga agli standard abitativi di cui sopra con provvedimento motivato.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990, n.241 e sue modificazioni, il Responsabile del Procedimento è Il Segretario Generale Dott.ssa Marta Pagliarulo.

L'Amministrazione comunale inoltre informa, ai sensi del D.Lgs. 193/2003, che:

- a) il trattamento dei dati conferiti con la domanda di partecipazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alla partecipazione del bando per l'assegnazione di alloggi di ERP ai sensi della L.R. n. 24/2001 e delle attività ad esso correlate;
- b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
- d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti di dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità di realizzare l'istruttoria necessaria;

- e) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cadeo via Emilia 149 29010 Roveleto di Cadeo (PC) ed il Responsabile degli stessi è il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali ed Istituzionali;
- f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Copia del presente bando e del modello di domanda per l'assegnazione dell'alloggio ERP sono disponibili sul sito internet: [http:// www.comune.cadeo.pc.it](http://www.comune.cadeo.pc.it)

**Il Responsabile
Il Segretario Generale
dott.ssa Marta Pagliarulo**